

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1409/AV5 DEL 19/12/2016

Oggetto: Opzione per il passaggio al rapporto NON ESCLUSIVO, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della Dr.ssa R.S.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell' U.O.C. Attività economiche e finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere l'opzione della Dr.ssa R.S., Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Neurologia, per il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° GENNAIO 2017, come da istanza prot. N. 90651 del 29/11/2016.
2. Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti.
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Medico interessato per ogni effetto collegato.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

6. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.
7. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Avv. Giulietta Capocasa

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si attesta che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio.

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott. Alessandro Ianniello)

IL DIRIGENTE F.F. DELL'U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Cesare Milani)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento :

- Art. 72 comma 4 L.448/1998;
- art. 15 D.Lgs. n. 229/1999;
- D.Lgs. n. 49 del 2/3/2000;
- Legge 138/2004 art. 2 septies;
- CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8/6/2000 art. 15, 43 44 e 48; del 3/11/2005 artt. 10 e 12 ;

Con nota prot. N. 90651 del 29/11/2016, la Dr.ssa Renzi Sara, Dirigente Medico dell'U.O.C. Neurologia a tempo determinato, manifestava la propria volontà di modificare il rapporto di lavoro da esclusivo a non esclusivo a far data dal 01/01/2017.

Gli effetti collegati all'opzione dianzi indicata, sono disciplinati dalle disposizioni contrattuali di riferimento , che vengono in sintesi di seguito richiamate :

L'art. 10 del CCNL sopra citato, ad oggetto "Caratteristiche del rapporto di lavoro" testualmente recita: "... 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. ...omissis.....
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le équipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato..."

L'art. 12 del CCNL sopra citato, ad oggetto "Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa" testualmente recita:

" 1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:

- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;

- l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell'allegato 6 tavola 2.

2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:

- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell'incarico;
 - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall'art 43;
 - è inibita l'attività libero – professionale intramuraria;
 - cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.

3. Il ritorno dei dirigenti all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art. 58). L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

L'art. 43 dianzi citato, ad oggetto : "La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003", testualmente recita :

1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e 40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6 degli artt. 39 e 40.....omissis.....
5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
6. Esclusivamente nel caso di mantenimento dell'incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che eserciti l'opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell'attribuzione del valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro per compensare la diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, sono raggiunti sulla base dell'esempio di cui all'allegato n. 7, punto 3, Il caso, attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 allo stesso è applicabile il comma 3.
8. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.

Si ritiene, in conseguenza delle disposizioni dianzi richiamate e con gli effetti ivi collegati, tenuto conto dell'attuale rapporto esclusivo di lavoro del medesimo, di dover accogliere la richiesta della Dr.ssa

Renzi Sara e di ammettere la stessa al rapporto di lavoro NON ESCLUSIVO, con decorrenza dalla data del 1/01/2017 .

L'atto viene proposto con immediata eseguibilità, per ogni necessaria tempestività degli adempimenti successivi collegati.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Al Direttore dell'Area Vasta n. 5 il seguente schema di determina:

Di accogliere l'opzione della Dr.ssa R.S., Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Neurologia, per il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° GENNAIO 2017, come da istanza prot. N. 90651 del 29/11/2016.

Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Medico interessato per ogni effetto collegato.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Simone Ielli

IL DIRIGENTE

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

(Dott. Silvio Liberati)

- ALLEGATI -

Nessun prospetto allegato

ALBO PRETORIO